

PRIMO PIANO

Il rischio
in casa

È un lavoro a tutti gli effetti, ed è anche uno dei più pericolosi al mondo, a giudicare dal numero di incidenti. Tra scivolate, fratture e ustioni, curare la casa si conferma un mestiere rischioso. È quanto ha messo in luce l'ultimo rapporto realizzato dall'Anmil, l'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, secondo cui ogni anno in Italia si verificano oltre tre milioni di incidenti domestici che coinvolgono 3,5 milioni di persone. Fra le categorie più a rischio ci sono proprio le donne. In totale sono 7 milioni 338 mila quelle che si sono dichiarate casalinghe nel 2017 e di queste circa 600 mila sono state coinvolte in incidenti, l'8,2% del totale.

L'ambiente più pericoloso è senza dubbio la cucina, dove avviene il 63% degli incidenti, seguita dalla camera da letto (10%), soggiorno (9%), scale e bagno (8%). Le lesioni più diffuse sono la frattura (36%), l'ustione (18,5%) e le ferite da taglio (15%). Le parti del corpo più colpite sono gli arti superiori e inferiori. L'81,2% degli incidenti provoca conseguenze a braccia, gambe, mani e piedi, l'11% alla testa. Tuttavia sempre meno lavoratori in casa scelgono di assicurarsi: secondo i dati Inail, se nel 2005 si erano assicurate 2 milioni e mezzo di persone, nel 2017 erano scese a un milione e 50 mila, e nel 2018 a 923 mila 458. I numeri parziali relativi al 2019 mostrano un ulteriore calo: 751 mila 332 iscritti.

Beniamino Musto

NORMATIVA

Le sanzioni internazionali
e il mercato assicurativo

È stata emessa la prima rilevante decisione in materia di sanction clauses nelle polizze di assicurazione, che tratta anche delle conseguenze dell'applicazione del Regolamento di Blocco della Ue, che vieta a soggetti comunitari di conformarsi a sanzioni Usa

È noto che il sistema delle sanzioni costituisce ormai da tempo un elemento costante del commercio internazionale, e il mondo assicurativo non ne è naturalmente immune.

Le sanzioni finanziarie internazionali, spesso definite anche embarghi, sono regolarmente utilizzate per contrastare l'attività di Stati, individui od organizzazioni che minacciano la pace o la sicurezza internazionale. Le misure possono consistere nel congelamento di fondi e risorse possedute da persone o organizzazioni di un Paese straniero oggetto delle misure, e nel divieto di operare a vario livello con – e in – tale paese.

Si tratta di misure che sono stabilite dal **Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite** con specifiche risoluzioni.

I singoli Stati possono peraltro decidere di adottare anche autonomamente misure sanzionatorie nei confronti di altri Paesi: come noto particolarmente attivi sono gli Stati Uniti, che da anni si sono dotati di un'agenzia denominata **Office of foreign assets control** (Ofac) che fa capo al dipartimento del Tesoro.

Di recente l'**Unione Europea** ha deciso di adottare una politica comune in materia di sanzioni, avocando a sé le competenze degli Stati membri. Le sanzioni in tal caso sono decise con regolamenti del Consiglio sulla base di una posizione comune, e tali regolamenti sono immediatamente esecutivi in ogni Stato membro.

La *Sanction Limitation and Exclusion Clause* è la clausola predisposta dal mercato inglese che regola le modalità con cui operano le coperture assicurative per prevenire la violazione di divieti e limitazioni introdotti con tali sanzioni.

(continua a pag. 2)



@Unclésm - Fotolia



INSURANCE REVIEW
È SU FACEBOOK

Segui la nostra pagina



(continua da pag. 1)

UN CASO SU SANZIONI VERSO L'IRAN

Una recentissima decisione della High Court nel caso *Mamancochet v. Aegis* (*Mamancochet Mining Limited v. Aegis Managing Agency Limited e altri* [2018] EWHC 2643 - Comm) ha evidenziato le potenziali criticità nella formulazione di alcune delle *sanction clauses* presenti nei contratti di assicurazione, e rappresenta la prima vera articolata decisione sul tema.

La sentenza ha analizzato, tra l'altro, anche le implicazioni nascenti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio (il cd. Regolamento di blocco), che vieta a soggetti comunitari di conformarsi a determinate sanzioni statunitensi.

Il caso ha avuto a oggetto la sottrazione di un carico di acciaio di proprietà di parte attrice, depositato in territorio iraniano. **Mamancochet Mining** ha agito in giudizio facendo valere la copertura assicurativa offerta da una polizza stipulata con **Aegis**, che conteneva la seguente clausola: "... no (re)insurer shall be liable to pay any claim [that]... would expose that (re)insurer to any ... trade or economic sanctions, laws, or regulations of the European Union, United Kingdom or the United States of America".

Gli assicuratori respingevano la richiesta sostenendo che il pagamento dell'indennizzo assicurativo li esponeva al rischio di violazione delle sanzioni, e tale circostanza era sufficiente a far scattare la *sanction clause*.

Il quadro era reso maggiormente complesso dal fatto che tra la sottoscrizione della polizza e la sentenza si erano verificati molteplici cambiamenti nel sistema sanzionatorio Usa ai danni dell'Iran.

Il ritiro da parte degli Stati Uniti, dichiarato l'8 maggio 2018, dall'accordo iraniano (Jcpoa) ha comportato infatti la reintroduzione delle sanzioni statunitensi, precedentemente revocate in seguito all'entrata in vigore dell'accordo stesso.

Si tratta del cosiddetto *snap back*, che gli Usa hanno dichiarato concedendo un termine di 90 e 180 giorni per garantire un regime transitorio per contratti in corso di esecuzione.

Le sanzioni Usa sono state dunque ripristinate il 6 agosto 2018 e successivamente in via completa il 4 novembre 2018. A seguito del ritiro degli Stati Uniti e dell'applicazione extraterritoriale delle sanzioni Usa reintrodotte per le imprese che commerciano con l'Iran, l'Unione Europea ha adottato alcune contromisure, in particolare l'aggiornamento del cd. Regolamento di blocco, che offre uno scudo protettivo per le imprese Ue.

Nel caso in esame, la Corte ha operato una distinzione tra l'esposizione alle sanzioni e l'esposizione a un rischio di sanzioni, ritenendo che la *sanction clause* presente nella polizza potesse giustificare il mancato pagamento solo nel caso in cui, in concreto, l'assicuratore convenuto in giudizio avesse dimostrato che un pagamento determinava la violazione delle sanzioni. Il mero rischio di una violazione non poteva invece ritenersi incluso nella pattuizione di polizza.

In particolare, il giudice Teare ha rilevato "...the language and context of the clause show that the meaning of the clause which would be conveyed to a reasonable person is as follows. The clause provides that the insurer is not liable to pay a claim where payment would be prohibited under one of the named systems of law and thus "would expose" the Defendants to a sanction".

La Corte inoltre ha ritenuto che la *sanction clause*, laddove operante, si limita a sospendere l'obbligo di pagamento dell'assicuratore, non a estinguerlo del tutto.

LE CONSEGUENZE DI CLAUSOLE DIVERSE SUL TEMA

La sentenza è indubbiamente rilevante, anche se riflette alcune specificità del caso analizzato dalla Corte.

L'espressione "expose to sanctions" è presente in molti testi di *sanction clause*, ma molte di tali clausole hanno formulazioni diverse e più restrittive.

Si veda ad esempio il wording della *sanction clause* raccomandata dalla **German Insurance Federation** (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, "Gdv") che recita "Notwithstanding other provisions of the insurance contract, cover shall be granted only insofar as and as long as not in contradiction to economic, trade or financial sanctions or embargoes enacted by the European Union or the Federal Republic of Germany that are directly applicable to the contracting parties."

Dal momento che la decisione ha attribuito grande peso al testo della clausola, occorre ora chiedersi se sia necessario oggi rivedere i testi di *sanction clause* adottati nel mercato assicurativo, al fine di riflettere il mutato quadro normativo e geopolitico.

Un esame (molto sommario) delle polizze adottate in Italia permette di rilevare in effetti la presenza di clausole con formulazione molto diversa, come emerge dal raffronto che segue:

Caso 1: "La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio previsto in Polizza qualora la prestazioni di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio espongano la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle NAZIONE UNITE o da provvedimenti relativi a sanzioni commerciali od economiche, leggi o regolamenti dell'UNIONE EUROPEA, del REGNO UNITO o degli U.S.A. o di qualsiasi altra legge nazionale".

(continua a pag. 3)



blue
is underwriting

“

SU MISURA,
PER DAVVERO.

”

INSURANCE Daily

● GIOVEDÌ 07 MARZO 2019

N. 1503

blue
is underwriting

AGENZIA
DI SOTTOSCRIZIONE
RC PROFESSIONALE,
D&O E CYBER

(continua da pag. 2)

Caso 2: “In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Compagnia non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione beneficio correlati all’assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell’Assicurato violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali”.

SOSPENSIONE O ESTINZIONE DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO

Quanto all’affermazione contenuta in sentenza che l’effetto della sanction clause è solo quello di sospendere, anziché estinguere, l’obbligo di pagamento degli assicuratori convenuti, è evidente che ciò ingenera una situazione d’incertezza e di esposizione protratta nel tempo dipendente da fattori geopolitici imprevedibili e sicuramente al di fuori del controllo delle parti (con incertezze che si riverberano sulla stima delle riserve).

Un rimedio potrebbe essere l’adozione di sanction clause che prevedono il venir meno in via definitiva dell’obbligo di indennizzo, immediatamente o entro un lasso di tempo ragionevole.

Resta da fare un breve commento sul meccanismo previsto dal Regolamento di blocco, che di fatto vieta ai soggetti co-



munitari conformarsi a normative Usa in materia di sanzioni con effetti extraterritoriali. Nel caso in esame, l’assicurata ha sostenuto che il regolamento di blocco di fatto impediva agli assicuratori convenuti di invocare la sanction clause.

La Corte tuttavia ha aderito sul punto alla tesi degli assicuratori, rilevando che far leva su una sanction clause per contrastare la richiesta di indennizzo non determinava di per sé un atto di ossequio al regime sanzionatorio di un paese terzo, e quindi non determinava la violazione del Regolamento.

Claudio Perrella,
Partner LS LexJus Sinacta



SCENDIAMO IN CAMPO
INSIEME
PER TUTELARE
I TUOI INTERESSI
E QUELLI DI TUTTI GLI
AGENTI DI ASSICURAZIONE!

[CLICCA QUI PER ISCRIVERTI](#)

[CLICCA QUI PER RINNOVARE](#)



blue
is underwriting

“

SU MISURA,
PER DAVVERO.

”

INSURANCE
 Daily

● GIOVEDÌ 07 MARZO 2019

N. 1503

blue
is underwriting

AGENZIA
DI SOTTOSCRIZIONE
RC PROFESSIONALE,
D&O E CYBER

#62
marzo 2019

INSURANCE
REVIEW

Strategie e innovazione per
il settore assicurativo

Insurance Review

Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su www.insurancereview.it
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)

oppure scarica l'app Insurance Review



Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

SPECIALE
IN C
VERSO PO

INTERVISTA 22 ATTUALITÀ

sono i clienti
ere
dier, ad e dg di
Assicurazioni

Salute e benes
nell'era dei ro

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 07 marzo di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577